

(N. 1014)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 1960

Modificazioni agli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è disciplinato dai Capi I e II delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, e si differenzia parzialmente da quello contemplato per gli altri dipendenti statali dalla legge 29 giugno 1951, numero 489.

È attualmente all'esame del Parlamento un disegno di legge diretto ad adeguare al mutato costo della vita le misure dell'indennità di trasferta per i dipendenti statali.

Tale disegno di legge non riguarda il personale delle Ferrovie dello Stato, attesa la opportunità di mantenere in vigore per questa Azienda autonoma una regolamentazione distinta e meglio adatta alle particolari condizioni di lavoro dei ferrovieri.

Si pone, tuttavia, la necessità di apportare anche alle misure delle indennità previste per il personale ferroviario i ritocchi occorrenti per adeguarle a quelle stabilite per il rimanente personale statale di qualifica equiparata. Inoltre, come previsto per gli altri dipendenti dello Stato, è necessario che le misure delle indennità di cui trattasi tengano conto, per le singole qualifiche, della preminenza delle funzioni in relazione a quanto già sancito dalle nuove disposizioni contenute nello statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Si è quindi predisposto l'allegato disegno di legge col quale, lasciando immutata la disciplina del trattamento di missione e di trasferimento del personale ferroviario, vengono aggiornate le misure delle relative indennità.

Passando all'esame dei singoli articoli da modificare e precisamente agli articoli numeri 2-3 e 19 delle citate disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, si precisa quanto appresso.

L'articolo 2 viene modificato per allineare le misure dell'indennità di missione del personale ferroviario a quelle contemplate dal disegno di legge riguardante gli altri dipendenti dello Stato.

Quanto al criterio introdotto in tale disegno di legge di ridurre del 10 e del 20 per cento le indennità di trasferta per le missioni da compiere in Comuni con popolazione rispettivamente inferiore ai 500 mila ed ai 50 mila abitanti si osserva che esso mal si adatta alle esigenze dell'Azienda ferroviaria, il cui personale svolge missioni nelle più disparate località, spesso isolate, ed è quindi soggetto a spese ed a disagi che non appare equo riferire al numero degli abitanti del Comune cui appartengono le località stesse.

Inoltre, poichè le missioni svolte dal personale ferroviario interessano un rilevante numero di Comuni, l'accoglimento del criterio stesso aggraverebbe notevolmente le operazioni di liquidazione e renderebbe più difficoltoso il lavoro degli Organi di controllo.

Al fine, pertanto, di salvaguardare tali esigenze senza peraltro stabilire un trattamento di missione per i ferrovieri mediamente più favorevole di quello spettante agli altri statali, si è ritenuto opportuno stabilire le indennità orarie dei primi sulla base di quelle giornaliere dei secondi ridotte, queste ultime, del 10 per cento.

Infatti, volendo mantenere l'attuale sistema di non discriminazione delle misure delle indennità in funzione della popolazione delle località in cui vengono svolte le missioni, è sembrato del tutto equo apportare una riduzione media alle misure delle indennità di trasferta, escludendo sia l'ipotesi più favore-

vole (nessuna riduzione) che quella meno favorevole (riduzione del 20 per cento).

Le misure della indennità in questione vengono attribuite equiparando le qualifiche delle Ferrovie dello Stato a quelle degli statali in base ai coefficienti di stipendi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e tenendo conto dei livelli gerarchici stabiliti per il personale delle Ferrovie dello Stato in applicazione dello articolo 2 dello stato giuridico approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Circa l'articolo 3 è da tener presente che il primo comma dell'articolo stesso prevede attualmente la riduzione a metà dell'indennità di trasferta dopo i primi 90 giorni di missione e la sua cessazione dopo 240 giorni di missione continuativa nella medesima località. Nell'allegato disegno di legge, seguendo lo stesso criterio di una maggiore gradualità nella riduzione della diaria ora proposta per gli altri statali, vengono fissate identiche riduzioni per i ferrovieri (10 per cento dopo 30 giorni e 20 per cento dopo 90 giorni di missione continuativa), lasciando, peraltro, inalterata la riduzione del 50 per cento dopo 180 giorni e fino a 240 giorni di missione, come previsto dalle disposizioni vigenti.

Per quanto si riferisce, infine, all'articolo 19, è previsto l'adeguamento delle misure dell'indennità di prima sistemazione a quelle stabilite per gli altri dipendenti dello Stato, avendo presenti i criteri di equiparazione delle qualifiche delle Ferrovie dello Stato a quelle degli statali, accennati a proposito dell'articolo 2.

Circa l'onere conseguente dalle nuove disposizioni è da considerare che, trattandosi di spese non fisse, esso può trovare copertura negli attuali stanziamenti di bilancio, attraverso l'adozione di criteri di massima economia nella utilizzazione del personale fuori residenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 2, 3 e 19 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685, sono modificati come segue:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- 1) Direttore centrale di 1^a classe, Direttore compartimentale di 1^a classe, Direttore centrale, Direttore compartimentale L. 225
- 2) Ispettore capo superiore, Ispettore capo, Cassiere principale *ad personam* » 190
- 3) Ispettore principale, Cassiere di 1^a classe *ad personam*, Ispettore di 1^a classe, Cassiere di 2^a classe *ad personam* » 170
- 4) Ispettore » 150
- 5) Segretario superiore di 1^a classe e qualifiche equiparate, Segretario superiore e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, Capo stazione superiore e qualifiche equiparate » 160
- 6) Rimanente personale di concetto degli uffici e dirigenti dello esercizio; Applicato capo e qualifiche equiparate, Applicato principale e qualifiche equiparate, Applicato e qualifiche equiparate; Assistente principale di

stazione, Alunno *ad personam*, Aiutante *ad personam*, Capo treno, di 1^a classe, Capo treno, Macchinista di 1^a classe, Macchinista, Macchinista T. M., Sottocapotecnico *ad personam*, Capo verificatori *ad personam*, Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista L. 130

- 7) Aiuto applicato e qualifiche equiparate; Assistente di stazione, Manovratore capo, Deviatore capo, Conduttore principale *ad personam*, Conduttore, Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio specializzato, Secondo nostromo, Motorista di 1^a classe, Elettricista di 1^a classe » 110
- 8) Aiutante e qualifiche equiparate, Commesso *ad personam*, Usciere capo e qualifiche equiparate; Capo squadra manovratori, Capo squadra deviatori, Assistente viaggiante, Aiuto macchinista T.M.; Capo squadra della linea, Operaio dell'armamento, Operaio qualificato di 1^a classe, Operaio qualificato, Capo squadra manovali, Marinaio scelto, Carpentiere di 1^a classe, Motorista, Fucista *ad personam*, Elettricista, Carpentiere » 100
- 9) Restante personale » 90 ».

Il primo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è ridotta del 10 per cento dopo i primi 30 giorni di missione continuativa in una medesima località. Se la durata della missione continuativa nella stessa località eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 20 per cento. Qualora la missione continuativa si protragga, sempre nella medesima località, oltre i 180 giorni, l'indennità di trasferta, per il tempo successivo, è ridotta del 50 per cento e cessa dopo 240 giorni ».

Il primo comma dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

LEGISLATURA III - 1958-60 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

« Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura :

Direttore centrale di 1^a classe,
 Direttore compartimentale di
 1^a classe, Direttore centrale,
 Direttore compartimentale . L. 100.000

Ispettore capo superiore, Ispettore capo, Cassiere principale *ad personam*, Ispettore principale, Cassiere di 1^a classe *ad personam*, Segretario superiore di 1^a classe e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate » 85.000

Rimanente personale direttivo, di concetto degli uffici e dirigente dell'esercizio; Applicato capo e qualifiche equiparate, Applicato principale e

qualifiche equiparate, Applicato e qualifiche equiparate; Assistente principale di stazione, Assistente di stazione, Alunno *ad personam*, Aiutante *ad personam*, Capo treno di 1^a classe, Capo treno, Macchinista di 1^a classe, Macchinista, Macchinista T. M., Sottocapotecnico *ad personam*, Capo verificatori *ad personam*, Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista L. 70.000

Rimanente personale » 60.000 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.